



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettoriale n.*/2025

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O.: Selezione Risorse Umane

IL RETTORE

VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO

lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

CONSIDERATA

la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2025;

RITENUTO

di dover provvedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi della D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240,
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

TITOLO I – Principi generali	2
CAPO I – Finalità e ambito di applicazione	2
Articolo 1 – Finalità	2
Articolo 2 – Ambito di applicazione	2
Articolo 3 – Definizioni	2
TITOLO II – Disciplina dei contratti di ricerca	3
CAPO I – Disposizioni generali	3
Articolo 4 – Caratteristiche dei contratti di ricerca	3
Articolo 5 – Presupposti e limiti per la stipula dei contratti	3
CAPO II – Disciplina delle modalità di selezione	3
Articolo 6 – Attivazione delle procedure di selezione	3
Articolo 7 – Modalità di selezione	4
Articolo 8 – Contenuto del bando di selezione	5
Articolo 9 – Commissione giudicatrice	5
Articolo 10 – Requisiti per partecipare alle selezioni	6
Articolo 11 – Modalità di valutazione comparativa	7
CAPO III – Disciplina dell’istituto contrattuale	8
Articolo 12 – Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto	8
Articolo 13 – Proroga e rinnovo del contratto	10
Articolo 14 – Diritti e doveri dei contrattisti di ricerca	10
Articolo 15 – Trattamento economico	10
Articolo 16 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo	11
Articolo 17 – Regime delle incompatibilità e aspettativa	11
Articolo 18 – Incarichi extraistituzionali	12
Articolo 19 – Incarichi didattici conferiti dalla Scuola	12
Articolo 20 – Competenza disciplinare	12
Articolo 21 – Decadenza, recesso, risoluzione	13
TITOLO III – Norme finali e transitorie	14
CAPO I – Norme finali e transitorie	14
Articolo 22 – Norme finali e transitorie	14



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I – Principi generali

CAPO I – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 – Finalità

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, la Scuola Universitaria di Studi Superiori IUSS Pavia può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. I contratti di ricerca sono contratti di diritto privato stipulati con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10 e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. I contratti di ricerca hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello/degli specifico/i progetto/i di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dal Consiglio di Classe che ne ha proposto l'attivazione, tra i docenti e i ricercatori afferenti alla Classe, e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del contratto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22 della L. 240/2010), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai contrattisti di ricerca.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;

per chiusura del progetto di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO II – Disciplina dei contratti di ricerca

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 4 – Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i contrattisti di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra la Scuola e le strutture sanitarie.

Articolo 5 – Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. Il Consiglio di Classe, valutata la proposta proveniente dal Responsabile scientifico, propone l'attivazione di contratti di ricerca al Senato Accademico, che provvede alla relativa delibera in merito.
2. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti possono essere a carico totale o parziale di fondi a disposizione delle Classi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di accordi o convenzioni con la Scuola di importo non inferiore al costo del contratto.
3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.
4. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con la Scuola IUSS, la stessa può sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.
5. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca su fondi interni della Scuola non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

CAPO II – Disciplina delle modalità di selezione

Articolo 6 – Attivazione delle procedure di selezione

1. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio della Classe richiedente e contiene i seguenti elementi:



- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) l'indicazione del/i progetto/i di ricerca (con la specifica se ha carattere nazionale, europeo ed internazionale) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente, nonché le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- c) la specificazione del/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
- d) le relazioni tra la durata temporanea del/i progetto/i e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- e) la/e sede/i di svolgimento delle attività;
- f) il Responsabile scientifico della ricerca (tutor);
- g) l'attività di ricerca (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica che saranno assegnati al contrattista di ricerca (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- h) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al contrattista di ricerca;
- i) il corrispettivo contrattuale proposto adeguatamente motivato in ragione dell'impegno richiesto;
- j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- k) i requisiti per partecipare alla selezione;
- l) le modalità di svolgimento del colloquio, che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

2. Il Consiglio di Classe e il Senato Accademico approvano le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale della Scuola, nei limiti previsti all'art. 5 co. 5.

Articolo 7 – Modalità di selezione

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione avviene previo Decreto Rettorale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul sito web della Scuola, sull'Albo online della Scuola, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati di norma per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web della Scuola. In caso di particolare urgenza motivata, è possibile pubblicare il bando per un numero inferiore di giorni naturali e consecutivi.

3. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con Decreto Rettorale e individuata secondo le modalità previste all'art. 9.



4. La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio.
5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi e può essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di nuovi posti nel/i medesimo/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e sul medesimo progetto, previa valutazione della Classe anche in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.
6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
8. È possibile procedere alla copertura di posti mediante chiamata per la stipula di un contratto di ricerca esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
9. Le selezioni potranno essere espletate, oltre che dalla Scuola con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri Enti internazionali o nazionali nell'ambito di finanziamenti competitivi di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo al Preside della Classe presso cui il contrattista svolgerà le proprie attività scientifiche; il contrattista di ricerca potrà svolgere le funzioni di tutor di altri contratti di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

Articolo 8 – Contenuto del bando di selezione

1. Il bando riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, la Classe presso la quale sarà svolta l'attività di ricerca, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di selezione dei candidati.
2. Il bando inoltre contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale spettanti alla figura ricercata.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior), individuati dal Preside della Classe che ha proposto l'attivazione del contratto e inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca.
2. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;



- i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.

3. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.

5. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono di norma 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsulazione dei Commissari.

6. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

9. La Commissione conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore procederà a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Preside della Classe proponente.

Articolo 10 – Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per contratti di ricerca sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale e di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Possono altresì essere ammessi alle selezioni coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

2. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato non ancora in possesso del previsto titolo di studio è possibile stipulare il contratto di ricerca solo a seguito dell'acquisizione del medesimo titolo di studio entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, a pena di decadenza.

3. I candidati risultati idonei al termine della procedura di valutazione comparativa e non ancora in possesso del previsto titolo di studio, dovranno acquisire tale titolo sempre entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria.

4. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

5. Non è ammesso alle selezioni il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010.

6. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Classe proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico.

7. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

8. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Articolo 11 – Modalità di valutazione comparativa

1. La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare l'aderenza delle proposte progettuali con il/i progetto/i di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione della proposta progettuale e del curriculum scientifico-professionale e di quello conseguito nel colloquio. Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 70 punti per la valutazione preliminare e massimo 30 punti alla valutazione del colloquio.

3. La Commissione effettua la valutazione comparativa preliminare sulla base dei seguenti criteri:



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

a) proposta progettuale presentata dai candidati:

a.1) congruenza della proposta progettuale al progetto di ricerca oggetto della selezione, fino ad un massimo di 20 punti;

a.2) chiarezza, completezza, fattibilità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 20 punti;

b) curriculum scientifico-professionale dei candidati:

b.1) attinenza e rilevanza dei titoli di studio conseguiti, in relazione al progetto di ricerca oggetto della selezione fino a un massimo di 10 punti.

b.2) consistenza e rilevanza della produzione scientifica, nonché congruenza della medesima con il progetto oggetto del bando, fino ad un massimo di 10 punti;

b.3) attinenza e rilevanza delle precedenti attività di ricerca in relazione al progetto di ricerca oggetto della selezione, con particolare riferimento a quanto svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, (es: borse di studio e incarichi per attività di ricerca, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, eventuali lettere di referenza prodotte dai candidati, ecc...) fino ad un massimo di 10 punti.

4. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 50/70.

5. La convocazione dei candidati avviene mediante pubblicazione degli ammessi sulla pagina web del concorso sul sito della Scuola nel rispetto dei termini di preavviso e modalità previsti dalla normativa in materia.

6. In occasione della convocazione dei candidati, vengono resi noti agli stessi i punteggi ottenuti nella valutazione preliminare.

7. Il colloquio, che si può tenere anche in modalità da remoto, è, in generale, volto a valutare la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento al progetto oggetto di selezione.

8. Durante il colloquio, inoltre, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata a bando.

9. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 21/30.

10. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

11. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redige una graduatoria di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati.

12. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

CAPO III – Disciplina dell'istituto contrattuale

Articolo 12 – Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. Il contratto è di lavoro subordinato a tempo determinato ed è stipulato dal Rettore della Scuola.



2. Il contratto riporta:

- a) le principali funzioni e attività di ricerca che il contrattista si impegna a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi legati al/ai progetto/i di ricerca e ha allegato/i, come parte integrante, il/i progetto/i di ricerca;
- b) i diritti e doveri del contrattista di ricerca;
- c) la Classe e la/e sede/i di svolgimento dell'attività lavorativa;
- d) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Scuola il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- e) il trattamento economico e previdenziale spettante;
- f) per i contrattisti di ricerca di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento.

3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione dello stesso compete al Preside della Classe di afferenza. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività è pari a 1.500 ore annue, salvo differenti esigenze specifiche previste nelle singole iniziative. I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile della ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal contrattista, è possibile l'utilizzo del sistema di rilevazione integrato della Scuola.

5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al contrattista di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Senato Accademico su proposta della Classe di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato, laddove sia necessario secondo le regole di rendicontazione previste dal progetto/programma.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del contratto, in origine, fosse garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento



da parte della Scuola dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti, ed essere accompagnata da un'analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Articolo 13 – Proroga e rinnovo del contratto

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, viene avanzata dal Consiglio di Classe di afferenza, con il consenso dell'interessato, deliberate le esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e la disponibilità finanziaria, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
2. La richiesta motivata di rinnovo biennale di cui all'art. 4 comma 1 viene avanzata dal Consiglio di Classe di afferenza che ha attivato il contratto, deliberate le esigenze di prosecuzione del progetto di ricerca e la disponibilità finanziaria, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
3. La proroga e il rinnovo sono approvati dal Senato Accademico, in una seduta precedente alla scadenza del contratto.
4. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di cinque anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 4 comma 3, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 5 co. 5.
5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 14 – Diritti e doveri dei contrattisti di ricerca

1. I contrattisti di ricerca svolgono esclusivamente le attività di ricerca previste dal contratto nell'ambito del/i progetto/i di ricerca, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma del/i progetto/i.
2. I contrattisti sono altresì tenuti a svolgere le attività di ricerca personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del responsabile scientifico.
3. I contrattisti di ricerca sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico della Scuola.
4. I contrattisti di ricerca sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento in materia di Privacy e trattamento dei dati e nel Codice Etico e di Comportamento della Scuola.
5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. I contrattisti di ricerca non possono richiedere la mobilità interna.

Articolo 15 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è fissato in misura pari al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0.



2. Con riferimento all'impegno richiesto, la Classe proponente, con propria motivata delibera, può individuare il trattamento economico corrispondente a una delle due seguenti fasce incrementali corrispondenti a:

- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0;
- retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno classe 0.

3. La retribuzione viene adeguata sulla base degli incrementi stabiliti con DPCM per il personale docente e ricercatore.

4. In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando. Per la retribuzione fissa restano validi gli importi così come definiti al comma 1 e 2 e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di trattamento accessorio che viene riassorbito con gli adeguamenti stipendiali di cui al comma 3.

Articolo 16 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti di ricerca sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con la Scuola IUSS.

Articolo 17 – Regime delle incompatibilità e aspettativa

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a) l'iscrizione e la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;
- b) le borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- c) la titolarità di altri contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- d) la titolarità di assegni di ricerca art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 10 co. 7.

2. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla Scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

3. Nell'ipotesi di accertata incompatibilità la Scuola diffiderà per iscritto il contrattista di ricerca al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

4. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.



Articolo 18 – Incarichi extraistituzionali

1. Ai contrattisti di ricerca, si applica quanto previsto all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola in materia di disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari della Scuola.

Articolo 19 – Incarichi didattici conferiti dalla Scuola

1. I contrattisti di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento con le modalità previste dal Regolamento della Scuola per la disciplina degli incarichi di insegnamento.

2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere conferiti, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 60 ore per anno accademico e previo ottenimento da parte del contrattista della relativa autorizzazione rilasciata dal Preside della Classe di afferenza.

Articolo 20 – Competenza disciplinare

1. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento della Scuola.

2. La competenza disciplinare è attribuita ad una Commissione di disciplina nominata con Decreto Rettorale, formata da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati dal Rettore fra i professori della Scuola. La durata in carica è di tre anni ed è prevista una sola possibilità di rinnovo.

3. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere, tenendo conto della rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari della Scuola.

4. La cessazione dall'ufficio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito da un supplente. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione della Commissione, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente supplente, viene designato un nuovo componente supplente.

5. La Commissione è presieduta dal componente più anziano in ruolo ed è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, assumendo le delibere a maggioranza assoluta.

6. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà notizia al Preside della Classe di afferenza per l'avvio dell'istruttoria. Quest'ultimo procede a segnalare la contestazione al Rettore.

7. Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.

8. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

a) una dettagliata descrizione dei fatti contestati;

b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;



c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni. Il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.

9. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore alla Commissione di disciplina formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.

10. Ricevuti gli atti del procedimento il Presidente della Commissione fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'incolpato, e ne dà comunicazione a quest'ultimo e al Rettore.

11. All'audizione innanzi alla Commissione partecipa il contrattista incolpato, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato. La Commissione può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione.

12. Entro il termine di trenta giorni successivi all'audizione, la Commissione di disciplina può proporre le sanzioni, in attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento della Scuola.

13. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni opera nel rispetto del principio della proporzionalità.

14. Il Rettore dispone con proprio provvedimento l'archiviazione del procedimento disciplinare o, qualora la Commissione di disciplina decida per l'irrogazione di una sanzione, provvede con proprio decreto a darne immediata esecuzione.

15. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del contrattista per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3/1957, lo stesso non può essere promosso fino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui la Scuola ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il contrattista sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

Articolo 21 – Decadenza, recesso, risoluzione

1. Decadono dal diritto di stipulare il contratto coloro che, trascorso il termine menzionato all'art. 10 comma 2 e 3, non abbiano ancora conseguito il titolo previsto come requisito di ammissione alla procedura selettiva.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Successivamente alla conclusione del periodo di prova, il contrattista di ricerca, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione



scritta al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato. Tale termine, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca cui il contratto è legato, può essere prorogato dalla Scuola, valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dal trattatista.

6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO III – Norme finali e transitorie

CAPO I – Norme finali e transitorie

Articolo 22 – Norme finali e transitorie

1. Nelle more della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto relativo alla sequenza contrattuale di cui all'art. 178, comma 1, lett. g) del CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 è possibile riconoscere ai trattatisti di ricerca esclusivamente il trattamento economico di cui all'art. 16 co. 1 del presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto al medesimo articolo comma 4.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.